

**Sintesi della Decisione della Commissione****del 10 ottobre 2014****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE****(Caso M.7000 – Liberty Global/Ziggo)**

[notificata con il numero C(2014) 7241]

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 145/06)

Il 10 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese<sup>(1)</sup>, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html)

**I. LE PARTI**

- (1) Liberty Global plc («Liberty Global» o «la parte notificante») è un operatore via cavo a livello internazionale che possiede e gestisce reti via cavo attraverso le quali offre servizi televisivi, Internet a banda larga, servizi di telefonia fissa e telecomunicazione mobile in 12 paesi europei. Liberty Global opera nei Paesi Bassi principalmente attraverso UPC, che possiede e gestisce una rete via cavo nel paese. Liberty Global è anche distributore dei canali televisivi Sport1 e Film1 nei Paesi Bassi. Liberty Global sta ampliando le proprie attività nel settore delle telecomunicazioni mobili attraverso l'offerta di operatori virtuali di rete mobile (Mobile Virtual Network Operator, «MVNO») in tutta Europa, in particolare nei Paesi Bassi. L'ingresso di Liberty Global sul mercato neerlandese delle telecomunicazioni mobili è recente.
- (2) Ziggo N.V. («Ziggo», con «Liberty Global» collettivamente denominate le «parti») possiede e gestisce una rete via cavo a banda larga che si estende su oltre metà del territorio dei Paesi Bassi. Ziggo è un distributore di servizi televisivi digitali e analogici via cavo, Internet a banda larga e telefonia mobile e digitale (Voice over Internet Protocol, «VoIP»). Insieme a HBO, Ziggo controlla HBO Nederland Coöperatief U.A. («HBO Nederland»), un'impresa comune a pieno titolo. HBO Nederland gestisce tre canali televisivi a pagamento HBO con i relativi servizi di video on demand («VOD»), che offrono film, trasmissioni televisive in esclusiva e altri contenuti di intrattenimento. Questi canali sono distribuiti all'ingrosso a fornitori al dettaglio di canali televisivi a pagamento nei Paesi Bassi.

**II. L'OPERAZIONE**

- (3) Il 14 marzo 2014 è pervenuta alla Commissione europea una notifica formale a norma dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione l'impresa Liberty Global acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Ziggo.
- (4) Liberty Global è attualmente il principale azionista di minoranza di Ziggo con una quota del 28,5%. Stando a quanto previsto in un accordo concluso fra Liberty Global e Ziggo il 27 gennaio 2014, Liberty Global presenterà un'offerta pubblica per le restanti quote di Ziggo. Se l'offerta venisse accettata Liberty Global acquisirà il controllo esclusivo di Ziggo.
- (5) L'operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

**III. PROCEDIMENTO**

- (6) L'operazione è stata notificata alla Commissione il 14 marzo 2014. L'8 maggio 2014 la Commissione ha concluso che l'operazione sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e ha adottato la decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- (7) Il 25 marzo 2014 la Commissione ha ricevuto dai Paesi Bassi la richiesta di rinviare integralmente il caso all'autorità nazionale per i consumatori e i mercati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni. Dopo l'avvio del procedimento mediante decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il 15 maggio 2014 i Paesi Bassi hanno inviato un sollecito della loro richiesta di rinvio. Il 25 giugno 2014 la Commissione ha respinto la richiesta mediante decisione presa a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.
- (8) Il 14 luglio 2014 Liberty Global ha presentato i suoi impegni alla Commissione. In seguito all'esito del test di mercato effettuato sulla base di detti impegni, Liberty Global ha fornito una nuova versione che teneva conto delle osservazioni ricevute durante il test di mercato. Il 22 agosto 2014 Liberty Global ha presentato impegni definitivi che rendono l'operazione compatibile con il mercato interno.

#### IV. RELAZIONE

##### A. I mercati rilevanti del prodotto

- (9) In linea con precedenti decisioni della Commissione in casi riguardanti i mercati dei servizi televisivi<sup>(1)</sup> e di telecomunicazione<sup>(2)</sup> (telefonia fissa e mobile, accesso fisso a Internet) e con il parere della parte notificante, i mercati rilevanti del prodotto possono essere a grandi linee definiti nel modo seguente:
- a) il mercato per il rilascio di licenze/l'acquisizione di diritti di trasmissione per singoli contenuti audiovisivi;
  - b) il mercato all'ingrosso per la fornitura e l'acquisizione di canali a pagamento, che può essere ulteriormente suddiviso nel mercato per i canali a pagamento Basic e i canali a pagamento Premium;
  - c) il mercato per la fornitura al dettaglio di servizi televisivi;
  - d) il mercato per la fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissi;
  - e) il mercato per la fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet;
  - f) il mercato per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;
  - g) l'eventuale mercato per i servizi «multiple play».
- (10) I dettagli sulla definizione dei mercati di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), che sono maggiormente interessati in questo caso, orizzontalmente e/o verticalmente, sono esposti qui di seguito.

*Mercati all'ingrosso per la fornitura e l'acquisizione di canali a pagamento e per la fornitura e l'acquisizione di canali a pagamento Premium*

- (11) In decisioni precedenti<sup>(3)</sup> la Commissione ha concluso che esiste un mercato all'ingrosso distinto per la fornitura e l'acquisizione di canali televisivi. Si tratta del mercato nel quale i fornitori al dettaglio di servizi televisivi, alcuni dei quali operano come aggregatori di canali, acquisiscono canali televisivi da emittenti televisive per offrirli agli utenti finali attraverso diverse infrastrutture di distribuzione. In decisioni precedenti la Commissione ha individuato all'interno del mercato globale per la fornitura e l'acquisizione di canali televisivi altri due mercati distinti, quello della televisione in chiaro e quello dei canali a pagamento. Sempre in decisioni precedenti, la Commissione ha altresì esaminato, lasciandola poi in sospeso, la questione dell'eventuale ulteriore segmentazione del mercato per i canali a pagamento nel mercato all'ingrosso per i canali a pagamento Basic e nel mercato all'ingrosso per i canali a pagamento Premium.
- (12) Nel caso in esame la Commissione ha valutato se i canali a pagamento Basic e Premium costituissero mercati distinti. Sulla base dei risultati dell'indagine condotta, la Commissione ha concluso che, date le differenze a livello di offerta di contenuti, condizioni tariffarie e dimensioni del pubblico tra canali a pagamento Basic e Premium, e ai fini del presente caso, i canali a pagamento Basic e Premium costituiscono mercati del prodotto distinti.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione, del 26 agosto 2008, relativa al caso COMP/M.5121 – News Corp/Premiere, punto 35; decisione della Commissione, del 18 luglio 2007, relativa al caso COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France, punti 27-36; decisione della Commissione, del 21 dicembre 2011, relativa al caso COMP/M.6369 – NHBO/Ziggo/HBO Nederland, punti da 18 a 21.

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione, del 29 giugno 2009, relativa al caso COMP/M.5532 – Carphone Warehouse/Tiscali UK, punto 35; decisione della Commissione, del 20 settembre 2013, relativa al caso COMP/M.6990 – Vodafone/Kabel Deutschland, punto 131.

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2010, relativa al caso COMP/M.5932 – News Corp/BskyB, punti 76 e 85; decisione della Commissione, del 21 dicembre 2011, relativa al caso COMP/M.6369 – NBO/Ziggo/HBO Nederland, punto 22.

- (13) In linea con precedenti decisioni della Commissione e con il parere delle parti, la portata geografica di tali mercati, vale a dire i mercati per la fornitura e l'acquisizione di canali televisivi e di canali televisivi a pagamento Premium, è nazionale, vale a dire corrisponde al territorio dei Paesi Bassi.

*Mercati al dettaglio per la fornitura di servizi televisivi, servizi di telefonia fissa, servizi di accesso fisso a Internet ed eventuale mercato al dettaglio dei servizi «multiple play»*

- (14) In tali mercati i fornitori al dettaglio offrono a consumatori finali servizi televisivi, servizi di telefonia fissa e servizi di accesso fisso a Internet. La Commissione ritiene che esistano mercati al dettaglio distinti per i) i servizi televisivi e ii) i servizi di telefonia fissa/vocali che non necessitano di ulteriore segmentazione sulla base delle infrastrutture di distribuzione o del tipo di clienti. Sulla base dei risultati dell'indagine condotta nel presente caso, la Commissione ha concluso che all'interno del mercato al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso a Internet è possibile riconoscere due mercati distinti: quello per l'accesso mobile e quello per l'accesso fisso a banda larga. La Commissione ha inoltre preso in considerazione l'esistenza di un mercato distinto per la fornitura di servizi «multiple play» <sup>(1)</sup> nei Paesi Bassi, ma, in ultima analisi, ha lasciato in sospeso la definizione esatta di tale mercato.
- (15) In linea con le sue precedenti decisioni, la Commissione ritiene che i mercati al dettaglio rilevanti per la fornitura di servizi televisivi, servizi fissi di telefonia/voce, Internet fisso a banda larga ed eventuali servizi «multiple play» abbiano portata geografica nazionale.

#### **B. Valutazione sotto il profilo della concorrenza**

- (16) A seguito dell'indagine approfondita, la Commissione ha ritenuto sciolta ogni riserva in relazione al mercato per il rilascio di licenze/l'acquisizione di diritti di trasmissione per singoli contenuti audiovisivi o al possibile mercato della concessione di licenze/acquisizione di contenuti audiovisivi in lingua neerlandese. La Commissione non ha più riserve nemmeno per quanto riguarda i possibili effetti coordinati e non coordinati che potrebbero sopraggiungere sui mercati al dettaglio per la fornitura di servizi televisivi, Internet fisso a banda larga, telefonia fissa e «multiple play».
- (17) Ciononostante la Commissione è giunta alla conclusione che difficilmente l'operazione può essere ritenuta compatibile con il mercato interno per quanto riguarda i mercati all'ingrosso per la fornitura e l'acquisizione di canali a pagamento Premium (film) (lato dell'offerta) e i mercati per la fornitura e l'acquisizione di canali a pagamento Basic e Premium (lato dell'acquisizione).
1.  *Mercato all'ingrosso per la fornitura e l'acquisizione di canali a pagamento Premium – questioni orizzontali (lato dell'offerta)*
- (18) Dopo l'operazione, la nuova entità Liberty Global/Ziggo controllerebbe tre dei quattro canali a pagamento Premium nei Paesi Bassi (Film1, HBO Nederland, Sport1 e Fox Sports) e sarebbe proprietaria degli unici due canali a pagamento Premium dedicati ai film nel paese (Film1 e HBO). Secondo la Commissione, l'impresa risultante dalla concentrazione sarebbe così in grado di aumentare il prezzo all'ingrosso di questi due canali a scapito degli operatori televisivi al dettaglio concorrenti.
- (19) A tale riguardo, la Commissione ha riscontrato che: i) il fatto che Time Warner/HBO deterrebbe ancora il controllo congiunto di HBO Nederland non impedirebbe un tale aumento dei prezzi all'ingrosso; ii) anche se offrono (principalmente) contenuti supplementari, entrambi i canali televisivi a pagamento Premium dedicati ai film esercitano l'uno sull'altro una significativa pressione concorrenziale; iii) la potenziale pressione concorrenziale esercitata dai fornitori di Video on Demand («VoD») quali Netflix e Videoland (di RTL) non è sufficiente per condizionare l'impresa risultante dalla concentrazione, in quanto tali servizi non lineari non rappresentano attualmente una valida alternativa ai canali a pagamento Premium della nuova entità risultante dalla concentrazione.

#### 2. *Mercato all'ingrosso per la fornitura e l'acquisizione di canali a pagamento Premium – questioni verticali (lato dell'offerta)*

- (20) La Commissione ritiene che, dopo l'operazione, il nuovo soggetto avrà la capacità o l'incentivo di mettere in atto una strategia di preclusione dell'accesso ai fattori produttivi per quanto riguarda il suo canale Film1, in particolare negandovi l'accesso ai suoi concorrenti al dettaglio (preclusione totale) o deteriorando le condizioni di offerta nei loro confronti (preclusione parziale).

<sup>(1)</sup> Le offerte «multiple play» comprendono solitamente un pacchetto di tre o più dei seguenti servizi al dettaglio: servizi TV, servizi di telefonia fissa, servizi di accesso fisso a Internet, servizi di telefonia mobile.

(21) La capacità di precludere l'accesso a Film1 è una conseguenza della forte posizione dell'entità risultante dalla concentrazione sul mercato a monte, dove questa avrebbe il controllo degli unici due canali a pagamento Premium dedicati ai film ritenuti essenziali dai fornitori al dettaglio di canali a pagamento. Per quanto riguarda l'incentivo alla preclusione totale, la Commissione ha ritenuto che tale strategia potrebbe risultare redditizia. Il margine di cui gode attualmente la parte notificante a livello del commercio al dettaglio supera di gran lunga il margine a monte e, in caso di preclusione, una parte significativa della domanda per Film1 sarebbe molto probabilmente reindirizzata verso il soggetto risultante dalla concentrazione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che soltanto una piccola parte di domanda a valle efficacemente reindirizzata consentirebbe di compensare i profitti mancati a monte. Allo stesso tempo, dall'analisi dei dati economici della Commissione emerge che l'entità risultante dalla concentrazione sarebbe probabilmente incentivata a realizzare una preclusione parziale. Da entrambi i tipi di preclusione potrebbero derivare aumenti dei prezzi al dettaglio sia dell'entità risultante dalla concentrazione sia degli operatori al dettaglio di canali a pagamento concorrenti. La preclusione parziale è particolarmente probabile visto che la Commissione ha stabilito che l'operazione proposta difficilmente comporterà una significativa eliminazione della doppia marginalizzazione che potrebbe compensare eventuali aumenti dei prezzi al dettaglio applicati dai fornitori concorrenti di Film1 soggetti a preclusione parziale.

3. *Fornitura all'ingrosso di canali a pagamento – questioni orizzontali (lato dell'acquisizione)*

(22) Dopo l'operazione, la quota di mercato dell'entità risultante dalla concentrazione sul segmento globale per la fornitura e l'acquisizione di tutti i canali a pagamento nei Paesi Bassi sarà di oltre il 50 %; il potere di acquisto di cui godono attualmente le singole parti ne risulterà aumentato. La Commissione ritiene inoltre probabile che tale quota non rispecchi effettivamente il livello di potere d'acquisto che l'entità risultante dalla concentrazione avrebbe sul segmento in oggetto, poiché deterrebbe una posizione di mercato di gran lunga superiore a valle, in particolare nel mercato per la fornitura al dettaglio di servizi televisivi a pagamento.

(23) La Commissione osserva che l'acquisizione di canali lineari a pagamento e la fornitura di servizi audiovisivi «over-the-top» (TV OTT) sono solitamente negoziati insieme alle emittenti televisive. Negli ultimi tempi la TV OTT ha registrato una forte crescita nei Paesi Bassi con il lancio di diversi servizi di VOD online (Netflix, NLZiet, NPO Plus e Videoland di RTL). Se la TV OTT fosse destinata a svilupparsi ulteriormente per sostituirsi del tutto all'offerta di canali a pagamento dell'entità risultante dalla concentrazione, i consumatori finali potrebbero ampiamente beneficiare della conseguente concorrenza tra le diverse piattaforme. Dall'indagine della Commissione è tuttavia emerso che, in alcuni casi, la parte notificante aveva concluso con alcune emittenti televisive accordi per canali a pagamento imponendo significative limitazioni della capacità delle emittenti di fornire TV OTT. Le emittenti televisive sono state finora in grado di opporre resistenza, fino a un certo punto, all'inclusione di tali restrizioni OTT, in parte grazie la politica più indulgente di Ziggo a questo proposito.

(24) In tale contesto la Commissione ritiene che il maggiore potere di mercato che l'entità derivante dalla concentrazione guadagnerebbe in quanto acquirente di canali a pagamento potrebbe consentirle di concludere ulteriori accordi di questo tipo o accordi con clausole ancora più restrittive che impediscano, ritardino od ostacolino la fornitura di servizi OTT. Tale eventualità è aggravata dall'attuale capacità di ciascuna delle parti di deteriorare tecnicamente la distribuzione dei contenuti OTT sulle rispettive reti Internet. Poiché l'offerta OTT rappresenta un'importante innovazione che andrebbe probabilmente a esercitare una crescente pressione concorrenziale sul modello tradizionale di distribuzione degli operatori televisivi via cavo, la capacità di impedire, ritardare o ostacolare tali servizi potrebbe comportare un aumento dei prezzi e privare i consumatori di importanti innovazioni.

4.  *Mercati al dettaglio per la fornitura di canali a pagamento, servizi di accesso fisso a Internet, servizi di telefonia fissa e «multiple play» – questioni orizzontali non coordinate*

(25) L'impronta geografica delle reti via cavo gestite da Liberty Global e Ziggo nei Paesi Bassi non si sovrappone, rendendo quindi impossibile per un cliente diretto il passaggio tra le parti. Nonostante l'assenza di concorrenza diretta tra Liberty Global e Ziggo, la Commissione ha tuttavia accertato se, quando deve prendere decisioni commerciali, ogni parte continui a tener conto delle azioni dell'altra, o direttamente confrontando i prezzi o attraverso un meccanismo che interessa KPN in quanto concorrente di portata nazionale.

(26) Per approfondire tali questioni, la Commissione ha analizzato i dati relativi ai prezzi delle parti per valutare l'andamento generale dei loro prezzi al dettaglio e in particolare per accertare se di recente si è verificata una qualche forma di reazione sequenziale dei prezzi al dettaglio delle parti nei Paesi Bassi. Sebbene sussistano elementi a dimostrazione dello stretto monitoraggio che i concorrenti nel mercato al dettaglio neerlandese attuano gli uni sugli altri per rispondere alle reciproche offerte promozionali, la Commissione ha concluso che non vi sono prove sufficienti per ritenere che le parti e KPN avrebbero sistematicamente messo in relazione i rispettivi prezzi in un modo che potesse dar luogo a effetti non coordinati attraverso l'eliminazione di un vincolo indiretto tra le parti.

- (27) La Commissione ritiene pertanto che l'operazione non è tale da ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva per l'insorgere di eventuali effetti non coordinati sui mercati al dettaglio per la fornitura di canali a pagamento, servizi di accesso fisso a Internet, telefonia fissa e multiple play nei Paesi Bassi.
5.  *Mercati al dettaglio per la fornitura di canali a pagamento, servizi di accesso fisso a Internet, servizi di telefonia fissa e «multiple play» – questioni orizzontali coordinate*
- (28) La Commissione ha analizzato anche i potenziali effetti coordinati sui mercati della fornitura al dettaglio di canali a pagamento, servizi di accesso fisso a Internet, servizi di telefonia fissa e multiple play nel territorio dei Paesi Bassi.
- (29) Dato che le reti via cavo delle parti non coincidono geograficamente, la Commissione ritiene che, in pratica, l'operazione avrebbe un impatto molto limitato su qualsiasi capacità attuale di KPN di coordinare il suo comportamento con Ziggo e Liberty Global e con il soggetto risultante dalla concentrazione. È stata esaminata l'eventualità che l'operazione alteri in misura significativa i fattori che sono generalmente ritenuti in grado di favorire un comportamento coordinato.
- (30) Nonostante alcuni elementi suggeriscano che nei Paesi Bassi i mercati al dettaglio di canali a pagamento, Internet a banda larga, telefonia fissa e multiple play possano attualmente favorire il coordinamento (ad esempio l'esistenza di un certo grado di trasparenza su questi mercati), la Commissione ritiene superfluo stabilire con precisione il livello di un tale coordinamento, dato che non vi sono prove sufficienti per affermare che l'operazione creerebbe le condizioni per il coordinamento o lo renderebbe più facile, più stabile o più efficace.

### C. Impegni proposti dalla parte notificante

#### 1. Descrizione degli impegni

- (31) Al fine di risolvere i problemi sul piano della concorrenza, il 22 agosto 2014 la parte notificante ha presentato una serie definitiva di impegni («gli impegni»), che comprendono: i) l'impegno a cedere il canale a pagamento Film1 e ii) impegni correlati ai servizi OTT.
- (32) Per quanto riguarda l'impegno di cedere Film1, Liberty Global si impegna altresì a sottoscrivere con l'acquirente in questione un accordo di trasporto («carriage agreement») per la distribuzione di Film1 sulla piattaforma televisiva a pagamento dell'entità risultante dalla concentrazione nei Paesi Bassi a condizioni commerciali ragionevoli. Inoltre, Liberty Global si impegna a fare quanto ragionevolmente possibile per garantire che, insieme a Film1, all'acquirente siano cedute tutte le attuali licenze principali di esclusiva per i diritti di prima e seconda visione dei canali a pagamento.
- (33) Quanto agli impegni relativi ai servizi OTT, Liberty Global si impegna a non applicare più clausole restrittive e, di conseguenza, a porre fine efficacemente alle clausole di questo tipo negli accordi esistenti con le emittenti televisive e relativi al trasporto dei canali lineari di dette emittenti e ai servizi di trasmissione in differita sulle piattaforme a pagamento delle parti. Liberty Global si impegna a non concludere né rinnovare accordi che contengano restrizioni OTT dirette o indirette in materia di trasporto di canali lineari di emittenti televisive e di servizi di trasmissione in differita sulla piattaforma di televisione a pagamento dell'entità risultante dalla concentrazione.
- (34) Inoltre, al fine di non compromettere l'efficacia dell'impegno OTT, Liberty Global si impegna a mantenere una sufficiente capacità di interconnessione con le parti intenzionate a distribuire dati ai propri clienti a banda larga assicurando che tali parti dispongano di almeno tre canali liberi nella rete IP dell'entità risultante dalla concentrazione nei Paesi Bassi.
- (35) L'impegno a non vietare la distribuzione OTT di contenuti deve restare pienamente valido per un periodo di otto (8) anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione da parte della Commissione.

#### 2. Valutazione degli impegni

- (36) La cessione di Film1 permetterebbe di eliminare completamente la sovrapposizione tra le attività delle parti per quanto riguarda i canali a pagamento Premium nei Paesi Bassi nonché di dissipare l'eventuale preoccupazione che, dopo la concentrazione, Liberty Global possa precludere l'accesso a un canale Premium ai suoi concorrenti sul mercato al dettaglio di canali a pagamento.

- (37) La Commissione ritiene che gli impegni contengano tutte le garanzie necessarie per assicurare la corretta cessione di Film1 ad un acquirente idoneo. In particolare, la cessione riguarda tutte le attività e il personale che contribuiscono al suo attuale funzionamento o che sono indispensabili a garantirne la redditività e la competitività. Gli impegni forniscono inoltre garanzie che l'attività Film1 sarà trasferita unitamente ai contratti di contenuto necessari alla sua redditività e competitività.
- (38) La Commissione conclude pertanto che gli impegni sono adeguati e sufficienti a dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza identificate prima della comunicazione delle obiezioni, ovvero che l'operazione proposta ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva nel settore dei canali televisivi a pagamento di tipo Premium nei Paesi Bassi.
- (39) La Commissione ritiene che l'impegno OTT operi una distinzione tra le negoziazioni relative al trasporto di canali lineari delle emittenti e ai servizi di trasmissione in differita sulla piattaforma di televisione a pagamento dell'entità risultante dalla concentrazione e tutte le altre negoziazioni in materia di servizi OTT. Si tratta di una misura correttiva adeguata e sufficiente a dissipare i dubbi della Commissione espressi prima della comunicazione delle obiezioni e sollevati dall'aumento del potere d'acquisto dell'entità risultante dalla concentrazione nel mercato della fornitura all'ingrosso e dell'acquisizione di canali televisivi a pagamento.
- (40) Gli impegni risolvono anche la questione della capacità tecnica delle parti di abbassare la qualità del servizio dei fornitori concorrenti di TV OTT. L'impegno di Liberty Global a mantenere una capacità di interconnessione sufficiente per le parti intenzionate a distribuire dati ai loro clienti a banda larga dovrebbe garantire che l'impegno OTT non venga immediatamente disatteso con mezzi tecnici.

#### V. CONCLUSIONI

- (41) Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione, così come modificata dagli impegni presentati il 22 agosto 2014, non sarà atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
- (42) Di conseguenza, la concentrazione può essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-